



**Apprendistato  
per l'Occupazione:**



**l'integrazione tra misure  
regionali e nazionali**

***7 novembre 2012,  
T Hotel Lamezia Terme***

***Dr.ssa Concettina Di Gesu***

**Dirigente Settore Lavoro e Formazione Professionale, Dipartimento n.10  
Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali**

<b>A</b>	<b>IL CONTESTO OCCUPAZIONALE</b>	<b>slide 3</b>
<b>B</b>	<b>NUOVO T.U. APPRENDISTATO</b>	<b>slide 4</b>
<b>C</b>	<b>ACCORDI STATO - REGIONI</b>	<b>slide 7</b>
<b>D</b>	<b>LA NORMATIVA REGIONALE</b>	<b>slide 9</b>
<b>E</b>	<b>I DISPOSITIVI REGIONALI</b>	<b>slide 10</b>
<b>F</b>	<b>LE PROSPETTIVE</b>	<b>slide 15</b>

## Mestieri ricercatissimi

Indagine realizzata da Unioncamere con il Ministero del Lavoro

- Il dato principale è la presenza di **100mila posti vuoti nelle imprese**, piccole o grandi che siano. La sorpresa sta non tanto nel fatto che fabbri, falegnami, cuochi e carpentieri sono introvabili: è da tempo che rientrano nella lista dei mestieri che quasi nessuno vuole più fare. E la sorpresa non sta neppure nella grandissima richiesta di infermieri che, ormai da anni, sveltano in cima alla classifica delle figure professionali vincenti. Forse la novità è un ritorno di quei profili che sembravano inflazionati, dai commercialisti ai contabili, dai tecnici di impianti agli operai edili (sette in cui la crisi pesa molto), dagli autisti agli addetti alla ristorazione. Questo vuol dire anche che i nostri **sistemi di inserimento nel mercato del lavoro funzionano male, orientamento e formazione non si raccordano bene con il mondo del lavoro.**

## Rapporto Istat maggio 2012

«È molto aumentata la precarietà per i giovani e le donne»

«Se il primo impiego è atipico aumenta la probabilità di rimanere precario o perdere il lavoro»

- la disoccupazione giovanile era prevalentemente connessa ad una fase di passaggio verso il lavoro stabile, oggi è caratterizzata dall'alternanza con il lavoro precario. Quando il primo lavoro è a tempo indeterminato, dopo dieci anni si è ancora occupati stabili in una percentuale elevata.

### Nuovo T.U. Apprendistato

D. Lgs. n. **167** del 14-09-11:

«Un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani»

- **Forte** momento di **semplificazione** rispetto alle precedenti normative di settore come:
  - > La legge n. **196** del 24 giugno **1997** (Pacchetto Treu);
  - > Il Decreto legislativo n. **276** del 10 settembre **2003**;
  - > L'**art. 23** (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato) **della legge n. 133** del 6 agosto **2008**, che introduce importanti modifiche per l'apprendistato professionalizzante.
- Semplificazione dell'istituto, a partire dai nomi delle tre tipologie contrattuali:
- **(a)** apprendistato per la qualifica e per il **diploma professionale**;
- **(b)** apprendistato professionalizzante o **contratto di mestiere**;
- **(c)** apprendistato di **alta formazione e ricerca**;

## Novità in Sintesi del T.U. Apprendistato

«Un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani»

- nell'apprendistato **professionalizzante** l'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, **non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio** ed è disciplinata dalle Regioni;
- possibilità dell'utilizzo del contratto per i **lavoratori in mobilità** (come una quarta tipologia di apprendistato);
- contratto **stipulabile** anche dalla **P.A.** ;
- possibilità di apprendistato per i **praticanti di professioni «ordinistiche»**;
- forte rimando alla contrattazione collettiva e **responsabilizzazione delle parti sociali**;
- abbassamento della **durata massima (tre anni)**, con l'eccezione dell' artigianato (cinque);
- forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali;

## Novità in Sintesi del T.U. Apprendistato

«Un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani»

- fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under **25**, con la **possibilità di conseguire in ambiente di lavoro**, sulla falsariga del modello duale tedesco, **una qualifica triennale o un diploma professionale** quadriennale (da collegarsi agli standard di competenze definiti nell'Istruzione e Formazione Professionale);
- per le **attività stagionali** i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;
- dovrà essere istituito il **repertorio delle professioni** predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.

### Lavori di Attuazione del T.U.

### Accordo SR sull'Apprendistato di primo livello

- Approvato in Conferenza Stato-Regioni il **15 marzo 2012**,
- recepisce le **22 qualifiche + 21 diplomi** relative alle **figure nazionali** di riferimento dell'accordo SR del 27.07.11, le loro competenze e gli standard formativi e di certificazione;
- stabilisce una durata minima dei percorsi formativi di **400 ore annue** e la possibilità di riconoscere crediti formativi ai maggiorenni.

## Lavori di Attuazione del T.U.

### Accordo SR sulla **Certificazione delle Competenze**

- Accordo del **19 aprile 2012** sulla **Certificazione delle competenze**, tra il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province autonome per la "**definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato** a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 167".
- Si tratta di un primo risultato molto importante, di quel lavoro, lungo e complesso, che le Regioni e Province autonome hanno avviato già nel luglio 2010.
- L'Accordo, oggi focalizzato sull'apprendistato, getta le basi per giungere anche nel nostro Paese alla costruzione di un sistema nazionale che consenta ai cittadini di vedersi certificate e dunque riconosciute le proprie competenze, comunque e dovunque acquisite (formali, non formali ed informali).

### Delibera regionale 190 del 26 aprile 2012

alla fine del previsto regime transitorio, la **Regione Calabria**  
(e non tutte le regioni sono ancora allineate):

- ha approvato precise «*Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di **apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (ai sensi dell'**art.4 del D.Lgs. n. 167**)*» quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ha approvato e preso atto degli Accordi (di cui agli **articoli 3 e 5 del D.Lgs. n. 167**) con i quali, sentite le parti sociali, le università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale, sono stati definiti, rispettivamente:
  - > i profili formativi dell'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale;
  - > la regolamentazione e la durata del periodo di **apprendistato** per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
- Istituzione di un “**Osservatorio regionale dell'apprendistato**”, con parti sociali, Università calabresi ed USR con funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato.

### Delibera regionale 190 del 26 aprile 2012

In merito all'art.3, l'apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, si conviene:

- che gli **obiettivi di base degli aspetti formativi** del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono i seguenti:
  - > valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo;
  - > interazione tra impresa e istituzioni formative;
  - > valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali;
- di introdurre e riconoscere la **figura del tutor didattico**, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo, e del **tutor aziendale**;
- che i percorsi formativi in apprendistato abbiano una **durata pari ad almeno a 400 ore annue (1200 nel triennio)**, tenuto conto della **possibilità**, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di **riconoscere crediti formativi** in ingresso alla luce delle competenze possedute
- che la Regione, in considerazione delle risorse disponibili, potrà incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato da parte delle imprese, attraverso un "**Bonus di premialità**" e/o "**Bollino qualità**" per favorire la responsabilità sociale d'impresa;

## Delibera regionale 190 del 26 aprile 2012

In merito all'art.4, l'apprendistato **professionalizzante o contratto di mestiere**, si conviene:

- *Art. 1 comma 2* - «**L'offerta formativa regionale** [...] è strutturata in **forma modulare** e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all'azienda»
- *Art.1 comma 3,4,5* - «Per **formazione interna** si intende la formazione definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell'azienda. Per **formazione esterna** si intende la formazione di cui al comma 1, definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento. La formazione, interna o esterna all'azienda, può essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche».
- *Art. 2 comma 1,4* - «L'articolazione delle ore della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è determinata in moduli per un **monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio**. Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore formative di cui al comma 1 sono realizzate nel primo triennio o concentrandole in uno o due anni sulla base delle esigenze formative del lavoratore».

## Delibera regionale 190 del 26 aprile 2012

In merito all'art.4, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, si conviene:


- *Art. 2 comma 5,7* – «...Sarà successivamente definita da parte della Regione Calabria apposita convenzione con gli Enti Bilaterali relativa al rilascio da parte di questi ultimi del parere di conformità del Piano Formativo Individuale» **Il PFI** definisce il percorso formativo dell'apprendista e gli obiettivi formativi in termini di competenze, articolate in:
  - a) **competenze tecnico-professionali e specialistiche** di cui all'art. 4, comma 2 del D.lgs n. 167/2011;
  - b) **competenze di base e trasversali**, secondo l'offerta regionale disponibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011, per un monte complessivo di formazione non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
- *Art.3 comma 2* – «Al fine di realizzare **la formazione interna**, l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche del comma 1, **può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro**, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione».

**Delibera regionale 190  
del 26 aprile 2012**

In merito all'art.4, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, si conviene:

- **Art. 5 comma 2** – «Le modalità di **certificazione delle competenze** acquisite saranno definite **dalla Regione** tenendo conto degli standard di certificazione definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6 del D.lgs. 167/2011»

**Progetto di un nuovo sistema di Standard Professionali, Formativi e di Certificazione delle Competenze**



**Agorà**  
su **Lavoro ed Education**  
**@Le Calabria**

**Per assicurare il riconoscimento delle competenze e la piena mobilità formativa e professionale ad ogni Cittadino**

**[www.agorale.it](http://www.agorale.it)**

## Delibera regionale 190 del 26 aprile 2012

In merito all'art.5, l'apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, si conviene:

- Che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra Università ed Imprese, riducendo i tempi di ingresso nel MdL
- I percorsi sono rivolti a giovani **fino a 29 anni** e nello specifico la **durata massima** della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:
  - > **Laurea Triennale** non può essere superiore a 36 mesi
  - > **Laurea Magistrale** non può essere superiore a 24 mesi
  - > **Master di I e II livello** non può essere superiore a 24 mesi
  - > **Dottore di Ricerca** non può essere superiore a 48 mesi
- La durata dei percorsi formativi è **umentabile** sino a un **massimo di 6 mesi** qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei Piani Formativi Individuali (**PFI**) condivisi tra le Università calabresi e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.

### Consolidamento del Sistema

### Prospettive future

- Prima della fine del periodo transitorio, già emanato un bando sull'**Apprendistato Professionalizzante** con un impegno di **2,4 ML euro**: ricevuti **296 progetti** formativi per percorsi di **120 ore** rivolti ad oltre **2500 apprendisti**.
- **Sviluppo di nuove iniziative** in funzione del consolidamento del **quadro normativo nazionale** complessivo, alla luce anche del DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012 che, in tema di **Apprendimento Permanente**:
- punta moltissimo sul **sistema nazionale di certificazione delle competenze** (compresa la validazione ed il riconoscimento del non formale)
- promuove le **Reti Territoriali (Istruzione, Formazione e Lavoro)** per i Servizi Integrati (**Servizi per l'Impiego e Politiche attive**)
- istituisce il **Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualifiche professionali** (da raccordare con le iniziative interne su Standard Professionali, Formativi e di Certificazione delle Competenze).

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**